CAMERA DEI DEPUTATI N. 1628

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VIVIANI LUCIANA e DIAZ LAURA

Presentata il 15 ottobre 1959

Modifica delle norme del Codice civile relative all'istituto dell'affiliazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 24 ottobre del 1958 si presentavano dinanzi alla casa dei signori Di Fraia, una famiglia di pescatori di Pozzuoli, 10 agenti, un avvocato, un ufficiale giudiziario e la signora Irene Framachini, madre naturale di Giuseppina, una bimba di 11 anni.

La famiglia Di Fraia aveva preso Giuseppina dal brefotrofio di Napoli, a soli 8 mesi, e per 10 anni l'aveva cresciuta ed educata come una figlia. La signora Framachini, essendo riuscita ad ottenere una sentenza di riconoscimento della patria potestà e quindi l'affidamento della figlia, per superare le gravi resistenze che la famiglia Di Fraia opponeva alla consegna della piccola Giuseppina, aveva chiesto ed ottenuto l'appoggio delle forze di polizia per rendere esecutiva la sentenza.

La bambina fu strappata con la forza dalle braccia della madre adottiva. La scena, tremenda nella sua disumanità, durò per due ore. La piccola Giuseppina, condotta a Cosenza dalla madre naturale, fu rinchiusa in un istituto assistenziale ove tuttora risiede.

Non occorre essere esperti di psicologia per comprendere come il trauma subìto dalla bambina, in età assai delicata per la sua formazione psichica, avrà gravi conseguenze e il ricordo di quel ratto disumano resterà per sempre scolpito nella sua memoria.

Questo episodio, che suscitò grande impressione in tutta la popolazione di Pozzuoli, non è che uno dei tanti che, forse con minore scalpore, si verificano nel nostro Paese.

Il dramma di Giuseppina dimostra come le leggi che regolano in Italia l'adozione e la affiliazione rendono assai difficile per migliaia e migliaia di bambini « illegittimi » la possibilità di essere accolti in una famiglia e di rimanerci per sempre, sani e felici. Dichiarando di voler difendere la famiglia, in realtà questa legge impedisce, in molti casi, che i bimbi nati fuori dal matrimonio, ritrovino un focolare sicuro e dimentichino di essere dei « minorati sociali ».

La proposta di legge n. 353 presentata sin dal 9 ottobre 1958 affrontando la complessa materia della tutela giuridica dei nati fuori dal matrimonio, dedica anche alcuni articoli alla modifica dell'istituto dell'affiliazione nel senso di renderlo più facilmente accessibile a coloro che vogliono dare una regolare famiglia ad un illegittimo.

Ma non ci nascondiamo purtroppo, che pregiudiziali di carattere religioso ostacolano gravemente la risoluzione globale di questo gravissimo problema.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare ha una portata assai minore in quanto si propone di modificare soltanto l'istituto dell'affiliazione nel senso di stabilire un diritto di prevalenza dell'affiliante sul genitore naturale dopo trascorso un periodo di tre anni dall'avvenuta affiliazione (articolo 3) e agevola l'affiliazione anche per quei casi in cui non ricorra il consenso del coniuge separato (articolo 2).

All'articolo 4 è prevista la perdita della patria potestà nel caso di abbandono dei

minori da parte dei genitori e all'articolo 1 si fissa il principio dell'affiliazione di ufficio dopo trascorsi tre anni dall'affidamento.

Questo insieme di norme sono dettate dalla esigenza di garantire al minore illegittimo, il quale è stato accolto ed allevato in una famiglia (che egli considera la propria), la continuità di questo rapporto affettivo e sociale evitando che la sua formazione sociale, morale e psichica sia profondamente turbata dall'apprendere il suo stato anagrafico irregolare e, quel che è peggio, dall'essere strappato all'affetto di coloro che egli considera i suoi veri genitori per essere affidato nelle mani di persone praticamente estranee e che, per il solo fatto di essersi di lui disinteressate per numerosi anni, dànno ben poco affidamento di saperlo amare ed educare come invece hanno fatto coloro che lo hanno allevato.

Ci auguriamo pertanto che queste norme, che non intaccano i principî su cui oggi si basa l'istituto familiare, siano approvate dalla Camera nell'intento di operare un primo passo per la soluzione del più vasto problema della tutela sociale e giuridica dei nati fuori del matrimonio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 404 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« L'istituto di pubblica assistenza, a norma delle leggi speciali, può affidare il minore ricoverato a persona di fiducia.

Decorsi i tre anni dall'affidamento, il giudice tutelare, sentito l'affiliante, e, se l'età lo consente, il minore, pronuncia d'ufficio l'affiliazione ».

ART. 2.

L'articolo 405 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Se il richiedente è coniugato, non legalmente separato, è necessario per l'affiliazione l'assenso del coniuge.

Se il coniuge per avvenuta separazione legale o perché ricorrano altri giusti motivi, è nell'impossibilità di manifestare validamente la sua volontà, il giudice tutelare può autorizzare l'affiliazione anche in mancanza dell'assenso ».

ART. 3.

All'articolo 411 del Codice civile è aggiunto il seguente comma:

« L'estinzione dell'affiliazione e il conferimento al genitore dell'esercizio della patria potestá, non possono aver luogo senza il consenso dell'affiliante quando siano trascorsi tre anni dall'affiliazione ».

ART. 4.

La condanna per i delitti di cui all'articolo 591 del Codice penale (abbandono di persone minori o incapaci) e 592 del Codice penale (abbandono di un neonato per causa di onore), se il fatto è commesso dal genitore, importa, trascorsi tre anni dal fatto, la perdita della patria potestà.